

ATTO PRELIMINARE DI COSTITUZIONE DI DIRITTO REALE DI SUPERFICIE
Sito (Id sito NO364)

TRA

Comune di Borgo Ticino (NO) con Sede in Borgo Ticino, Via Vittorio Emanuele II n. 58, codice fiscale n.80009810039 e partita IVA n. 00531990034, rappresentato in questo atto da

domiciliato per la carica presso la Sede Comunale, il quale agisce e si obbliga esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Borgo Ticino che rappresenta, d'ora in poi indicato come " **CONCEDENTE**" da una parte;

E

Wind Tre S.p.A. - con Socio Unico - Direzione e Coordinamento VIP-CKH Luxembourg S.à r.l. - con sede legale in Rho (MI) Largo Metropolitana 5, capitale sociale Euro 474.303.795,00 interamente versato, partita IVA 13378520152, C.F. e Registro Imprese di Milano n. 02517580920, in persona del suo procuratore Umberto Carminati nato a Milano il 13 aprile 1971, autorizzato in forza di procura da autenticata in data 16 ottobre 2018 dal Dottor Vincenzo Ferrara Notaio in Roma e conservata fra i suoi originali al n. 6127/3557 di rep. registrata a Roma 1 in data 22 ottobre 2018 al n. 28870 Serie 1T. di seguito denominata " **SUPERFICIARIO**" o " **WIND TRE**"

Di seguito "le Parti" quando indicate congiuntamente o la "Parte" quando indicate singolarmente

PREMESSO CHE

- 1) WIND TRE è in possesso di autorizzazione generale per la fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica ai sensi dell'articolo 25 del Decreto Legislativo 1° agosto 2003, n. 259 o comunque di idoneo titolo alla fornitura e fruizione dei servizi di seguito descritti;
- 2) WIND TRE ha interesse ad implementare la propria rete di infrastrutture per l'esercizio del pubblico servizio di comunicazioni mobili attraverso la realizzazione ed il mantenimento in esercizio di infrastrutture per impianti di comunicazioni elettroniche, comprensive di strutture, passaggi cavi, pozzetti di terra, elementi di condizionamento, antenne, parabole, ponti radio ed apparecchiature radio, oltre apparati accessori, di proprietà di WIND TRE o di terzi, il tutto per la diffusione di segnali radio (nel seguito " **l'Impianto**");
- 3) In data 21/05/2015 il Comune di Borgo Ticino come sopra identificato ha stipulato con H3G S.p.a. a Socio Unico con sede legale in via Leonardo da Vinci 1, Trezzano sul Naviglio (MI) C.F. 02517580920 e P.I. 13378520152 un contratto di locazione registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Asti in data 03/07/2015 al numero 4877 serie 3T avente ad oggetto una porzione di terreno di mq. 36 circa, sito nel Comune di Borgo Ticino (NO), località Cimitero, via Cimitero s.n.c. distinto al Catasto Terreni di Borgo Ticino, Comune di Borgo Ticino, al foglio n.18, particella n.425/parte, categoria catastale seminativo.
- 4) H3G S.p.A., a far data dal 31 dicembre 2016, per effetto di fusione, ha incorporato la società WIND Telecomunicazioni S.p.A. e ha assunto a decorrere da pari data l'attuale denominazione Wind Tre S.p.A.
- 5) Le Parti prendono atto che sull'area porzione di immobile concessa in locazione, è presente una stazione radio base di telefonia comprensiva di struttura/antenne/apparati/apparecchiature/cavi;

- 6) Il Concedente ha interesse a costituire sull'Immobile di cui alla premessa 3) un diritto di superficie e WIND TRE ha interesse ad ottenere la concessione del diritto di superficie al fine di realizzare e mantenere le infrastrutture e l'Impianto;
- 7) le Parti, avendone comune interesse, ritengono di procedere allo scioglimento del Contratto Originario di cui alla precedente premessa 3) per mutuo consenso ed alla costituzione del diritto di superficie di cui al presente atto.

Tutto ciò premesso, si conviene e stipula quanto segue:

ART. 1 - PREMESSE E ALLEGATI

Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente contratto preliminare di superficie, (nel seguito "il Contratto").

ART. 2-OGGETTO

2.1 Le Parti con la sottoscrizione del presente Contratto si impegnano a stipulare entro e non oltre 120 giorni il contratto definitivo a titolo oneroso (nel seguito il "Contratto Definitivo") di costituzione di superficie in favore di WIND TRE - presso lo studio del Notaio rogante il cui nominativo sarà comunicato dal Superficiario al Concedente entro 30 giorni dalla stipula del presente Contratto – sulla porzione di terreno di mq. 36 circa, sito nel Comune Borgo Ticino, località Cimitero, via Cimitero s.n.c. distinto al Catasto Terreni di Borgo Ticino, Comune di Borgo Ticino, al foglio n.18, particella n. 425/parte, categoria catastale seminativo, nel seguito denominato "Porzione di Immobile", come da planimetria allegata al Contratto. L'area sarà soggetta a frazionamento a spese e cura di W3 pertanto i dati catastali definitivi verranno indicati nel contratto definitivo.

2.2 Il Concedente dichiara che l'Immobile è di sua esclusiva proprietà, non è gravato da iscrizioni, trascrizioni o diritti di terzi che in qualsiasi modo possano essere pregiudizievoli e/o incompatibili con l'esercizio del diritto del Superficiario.

2.3 Il Concedente dichiara, inoltre, di aver piena conoscenza e di accettare che il diritto di superficie sulla Porzione di Immobile verrà utilizzato dal Superficiario, come meglio precisato nel successivo art. 5.

2.4 Il Concedente si obbliga sin d'ora a costituire sulle aree di sua proprietà circostanti la Porzione di Immobile, tutti i diritti di servitù-e.g. cavidotto, linee aeree, accesso e passaggio-necessari, per tutta la durata del diritto di superficie di cui al presente Contratto secondo la valutazione esclusiva ed insindacabile del Superficiario, in funzione della realizzazione e dell'utilizzo anche da parte di terzi delle infrastrutture e degli impianti necessari allo svolgimento della propria attività; a tale proposito, resta inteso che i suddetti diritti di servitù saranno dettagliatamente individuati nel Contratto Definitivo e non comporteranno il pagamento di alcun corrispettivo aggiuntivo, rispetto a quanto previsto al successivo art.4.

ART. 3-DURATA ED ESTINZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE-

3.1 Il diritto di superficie è costituito per la durata di anni 30 (trenta) a partire dalla data di stipula del Contratto Definitivo.

3.2 Il diritto di superficie si estingue:

- a) per scadenza del termine di cui al punto 3.1 del presente Contratto. Alla scadenza del suddetto termine, tuttavia, le Parti o i loro aventi causa potranno negoziare un rinnovo, anche parziale, della costituzione del diritto di superficie a favore del Superficiario.
- b) per rinuncia del Superficiario al suo diritto: il Superficiario, in qualsiasi momento, potrà rinunciare al diritto di superficie. Tale rinuncia, che dovrà essere effettuata per atto pubblico o scrittura privata autenticata ai sensi dell'art. 1350, n. 5 c.c., dovrà essere comunicata al Concedente con raccomandata con ricevuta di ritorno con preavviso di almeno sei mesi. L'onere della trascrizione della rinuncia grava sul Superficiario.

3.3 In deroga all'art. 953 del c.c. l'estinzione del diritto di superficie, per scadenza del termine o per rinuncia del Superficiario, non determina l'acquisto della proprietà della costruzione in capo al Concedente.

3.4 Nei casi di estinzione del diritto di superficie di cui al precedente punto 3.2 lett. a) e b) il Concedente autorizza sin d'ora espressamente il Superficiario alla rimozione degli apparati e degli accessori, ivi inclusi gli elementi di condizionamento, le antenne, le parabole, i ponti radio e le apparecchiature radio, oltre gli apparati elettrici ed elettronici accessori installati o posizionati di proprietà del Superficiario.

3.5. Il perimento della costruzione non comporterà l'estinzione del diritto di superficie e il Superficiario avrà facoltà di ricostruire quanto precedentemente realizzato.

3.6 Le Parti risolveranno il Contratto Originario consensualmente e contestualmente alla stipula del Contratto Definitivo. Con la risoluzione del Contratto Originario le Parti non avranno nulla più a pretendere, a qualsiasi titolo o ragione, l'una nei confronti dell'altra relativamente allo stesso, fermo restando il diritto del Concedente di ottenere il pagamento del canone di locazione sino alla data di stipula del Contratto Definitivo.

ART. 4 - CORRISPETTIVO

Le Parti concordano che il corrispettivo per la costituzione del diritto di superficie per l'intero periodo di anni 30 (trenta), è convenuto in Euro 51.500,00 (euro cinquantunomilacinquecento/00)

Tale importo sarà versato contestualmente alla stipula del Contratto Definitivo, in unica soluzione dal Superficiario a mezzo assegno circolare.

ART. 5 - REALIZZAZIONE E MANTENIMENTO DELLE OPERE

5.1. Il diritto di superficie è costituito per la realizzazione ed il mantenimento in esercizio di un'infrastruttura per impianti di comunicazioni elettroniche, comprensivi di strutture, passaggi cavi, pozzetti di terra, elementi di condizionamento, antenne, parabole, ponti radio ed apparecchiature radio, oltre apparati accessori, di proprietà di Wind Tre o di terzi, il tutto per la diffusione di segnali radio e principalmente per realizzare e fornire il pubblico servizio di comunicazioni elettroniche nell'area che costituisce l'obiettivo del "servizio radio".

5.2. Le Parti convengono che la realizzazione delle opere finalizzate all'installazione, nonché l'esercizio, il funzionamento, il mantenimento, l'innovazione tecnologica e l'adeguamento dell'impianto sono attività necessarie ed essenziali per il Superficiario per tutta la durata del presente Contratto.

5.3. Il Superficiario è tenuto ad utilizzare la Porzione di Immobile oggetto del presente Contratto con diligenza, secondo le esigenze dell'attività esercitata.

5.4. Al Superficiario compete il diritto di ampliare i sistemi di impianti, ovvero conservare quelli eventualmente già esistenti in loco, in qualsiasi momento, nonché di accedere al suolo e a tutte le parti interessate dalla costruzione, anche attraverso eventuali parti di terreno/immobile che competono o sono di proprietà del Concedente, nonché eventuali fondi di terzi così come già definito al precedente art.2.4.

5.5. Il Superficiario può altresì depositare sull'Immobile tutti i materiali ed i macchinari necessari per intraprendere l'attività di costruzione, nonché effettuare eventuali necessarie escavazioni del suolo.

5.6. È fatto divieto al Concedente di intraprendere attività tali da impedire o da rendere impossibile e/o eccessivamente oneroso l'esercizio del diritto del Superficiario, nonché tali da mettere in pericolo quanto realizzato dal Superficiario.

5.7. Il Superficiario e/o soggetti terzi da questo autorizzati, a propria cura e spese, si farà carico di tutti gli interventi e lavori di adattamento, civili e tecnologici, per rendere la Porzione di Immobile idonea allo scopo per la quale viene stipulato il presente Contratto.

ART. 6 - RESPONSABILITÀ ED IMPEGNI DEL SUPERFICIARIO

6.1. Il Superficiario si impegna ad adottare tutti gli accorgimenti necessari ed opportuni per non recare danno alla Porzione di Immobile. A tali fini, il Superficiario dichiara di aver già stipulato con primaria Compagnia di Assicurazione idonea polizza assicurativa contro i danni e responsabilità civile generale verso i terzi.

ART. 7 - CONSEGNA ED ACCESSO ALLA PORZIONE DI IMMOBILE

7.1. Il Superficiario, e gli eventuali soggetti terzi da questo autorizzati, avranno facoltà di accedere liberamente alle opere realizzate e a tutte le aree interessate dal sistema di impianti e di ogni altro elemento necessario al funzionamento dello stesso, con qualsiasi mezzo, direttamente o a mezzo di personale da essa incaricato e/o autorizzato munito di chiavi e dei mezzi necessari per l'espletamento della propria attività, in ogni momento e senza restrizioni, per effettuare tutti gli interventi relativi alla installazione, conduzione, implementazione, manutenzione, modifica, integrazione, innovazione, controllo del sistema di impianti e, in generale, relativi all'esercizio del diritto di superficie oggetto del presente Contratto.

ART. 8 - CESSIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE

8.1. Il Concedente presta sin d'ora il proprio assenso alla cessione da parte del Superficiario dei diritti e degli obblighi nascenti dal presente Contratto, da notificarsi tramite pec all'indirizzo del Concedente indicato all'art 13 con spese eventuali a totale carico del Superficiario cedente. Il Superficiario avrà facoltà di alienare, anche parzialmente, le opere costruite sull'area oggetto del diritto, darle in locazione, in comodato o farle oggetto di qualsiasi altro atto di disposizione sulla base di contratti tipici o atipici in favore di società controllata, controllante o collegata nel medesimo gruppo e ad eventuale altro operatore nel settore delle comunicazioni elettroniche, o ad altro soggetto terzo facendo assumere dallo stesso tutte le relative obbligazioni, senza che il Concedente abbia null'altro a pretendere.

8.2. Il Concedente farà quanto in suo potere per estendere il diritto di superficie in favore del Superficiario, ad altre aree contigue e non, rispetto a quelle già oggetto del presente Contratto, affinché il Superficiario possa locare, anche parzialmente, tutti gli spazi acquisiti ed acquisenti, ad altri gestori per finalità analoghe a quelle del presente Contratto, previo proporzionale adeguamento del corrispettivo all'estensione del diritto di superficie.

8.3. La costituzione del diritto di superficie rimane valida anche in caso di modifiche societarie del Superficiario, quali trasformazioni, fusioni, scissioni, nonché nei casi di scorporo o di cessione di azienda o di ramo d'azienda.

ART. 9 - CESSIONE DELL'IMMOBILE DI CUI FA PARTE LA PORZIONE SU CUI È COSTITUITO IL DIRITTO DI SUPERFICIE.

9.1. Ai sensi dell'art. 2643 n. 2 c.c., il presente Contratto verrà trascritto presso l'Agenzia delle Entrate, servizio pubblicità immobiliare competente; pertanto in caso di alienazione e/o trasferimento della proprietà a qualsiasi titolo dell'Immobile di cui è parte la Porzione di Immobile sulla quale è costituito il diritto di superficie, il diritto del Superficiario sarà opponibile al terzo cessionario nei termini e con tutte le condizioni di cui al presente Contratto.

9.2. L'originario Concedente si impegna a rendere edotto il cessionario dell'immobile di tutte le pattuizioni di cui al presente Contratto, ivi compresa quella inerente l'avvenuto pagamento del corrispettivo da parte del Superficiario in un'unica soluzione, per la intera durata del presente Contratto.

9.3 Resta convenuto fra le parti che in caso di cessione a terzi dell'immobile su cui insiste il diritto di superficie il Concedente si impegna a manlevare il Superficiario da eventuali richieste economiche provenienti dal cessionario in relazione al diritto di superficie in oggetto.

ART. 10 - SPESE

10.1. Tutte le spese riguardanti il presente Contratto sono a carico del Superficiario il quale provvederà altresì alla trascrizione dello stesso ai sensi dell'art. 2643 c.c. n. 2.

ART. 11 - MODIFICA DELL'ATTO

11.1. Il presente Contratto sostituisce qualsiasi altra pattuizione intervenuta tra le Parti in relazione all'oggetto dello stesso.

11.2. Ogni modifica al presente Contratto sarà valida ed efficace solo se risultante da atto debitamente sottoscritto tra le Parti.

ART. 12 - DISCIPLINA APPLICABILE

12.1. Per tutto quanto non specificato nel presente Contratto troveranno applicazione gli artt. 952 e seguenti del Codice Civile che regolano il diritto di superficie.

ART. 13- ELEZIONE DI DOMICILIO

13.1. Per tutte le comunicazioni relative al rapporto posto in essere con il presente Contratto le Parti eleggono domicilio ai seguenti indirizzi impegnandosi altresì a comunicare tempestivamente ogni variazione dovesse intervenire:

Il Concedente: **Comune di Borgo Ticino**, Via Vittorio Emanuele II n. 58; Pec: comune.borgoticino@legalmail.it

Il Superficiario: **Wind Tre S.p.A.** Rho (MI) Largo Metropolitana 5 , pec : realestate@pec.windtre.it

Le Parti convengono che le comunicazioni inviate ad un diverso indirizzo o con modalità diverse da quelle previste nel presente Contratto non avranno alcuna efficacia.

ART. 14 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI E RISERVATEZZA

14.1 In relazione alle attività che saranno eseguite nell'ambito del presente Contratto, a seguito della sottoscrizione per accettazione dello stesso, le Parti si impegnano reciprocamente ad osservare tutti gli obblighi derivanti dalla normativa in materia di Protezione dei Dati Personali, in particolare il Regolamento (UE) 2016/679 (il "GDPR"), la normativa di attuazione e di adeguamento al Regolamento, nonché di ogni ulteriore norma vigente a livello nazionale o sovranazionale in materia di protezione dei dati, in particolare con riferimento ai provvedimenti emanati dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali Italiana ovvero del Comitato Europeo per la Protezione dei Dati (la "Normativa Applicabile").

14.2. Le Parti si danno atto che, relativamente ai dati personali necessari per l'esecuzione del presente Contratto, agiranno ciascuna per la parte di propria competenza in qualità di Titolare autonomo del trattamento secondo la definizione contenuta all'art. 4 del GDPR. Le Parti pertanto potranno raccogliere i dati personali necessari per l'esecuzione del presente Contratto nonché per adempiere ad eventuali obblighi di legge, della normativa comunitaria o prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali, impegnandosi a trattarli, con modalità manuali e/o automatizzate, secondo principi di liceità e correttezza, in modo da tutelare la riservatezza e i diritti riconosciuti, nel rispetto di idonee misure di sicurezza e di protezione dei dati medesimi, secondo quanto previsto dal GDPR.

14.3. Le Parti altresì si impegnano reciprocamente a trattare i dati personali necessari per l'esecuzione del presente Contratto nei limiti di cui alle rispettive informative privacy fornite ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 14 del GDPR nonché per l'adempimento di eventuali obblighi derivanti dal presente Contratto dalla legge, dalla normativa comunitaria o da provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali.

14.4. Wind Tre S.p.A. non sarà responsabile delle eventuali violazioni del Concedente alla disciplina in materia di tutela dei dati personali richiamata nel presente articolo. In ogni caso, Wind Tre S.p.A. sarà tenuta indenne e manlevata da ogni perdita, costo, onere, danno, spesa (incluse le spese legali), pregiudizio, sanzione subita o sostenuta o responsabilità, (inclusi quelli

derivanti dall'applicazione dell'art. 82 del Regolamento) derivante da una violazione totale o parziale o da una errata applicazione del Regolamento e/o delle altre norme o disposizioni applicabili in materia di trattamento dei dati personali, decisi da un'autorità giudiziaria o altra autorità competente a sfavore di Wind Tre S.p.A. in conseguenza di qualsiasi azione e domanda, giudiziale o extragiudiziale.

14.5. Wind Tre S.p.A. ha provveduto a nominare un Data Protection Officer

Il Concedente sarà ritenuta responsabile per la divulgazione non autorizzata di informazioni riservate effettuate dai propri impiegati, funzionari, rappresentanti o incaricati in genere e, pertanto, si impegna ad adottare tutte le necessarie precauzioni per impedire che ciò accada. Il Concedente si impegna, altresì, a mantenere riservate e non rivelare a terzi, anche dopo la scadenza o risoluzione del presente Contratto, le informazioni riservate di cui al Contratto stesso.

Gli obblighi di riservatezza saranno per Il Concedente vincolanti per tutta la durata del presente Contratto salvo il caso in cui le informazioni debbano essere comunicate in forza di chiare disposizioni di legge, regolamento od ordine di una Pubblica Autorità.

ART. 15- OBBLIGHI DI CONFORMITA' ALLA LEGGE, AL CODICE DI CONDOTTA E AL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO DI WIND TRE EX D. LGS. 231/2001

Il Concedente — dichiara, garantisce e pattuisce che:

(i) ha letto e si dichiara a conoscenza dei principi e dei requisiti del Codice di Condotta di Wind Tre, disponibile sul sito www.windtre.it, ivi comprese le disposizioni di cui alle leggi applicabili;

(ii) quando agirà, direttamente o indirettamente, per conto di Wind Tre, rispetterà in ogni momento il Codice di Condotta e qualsiasi altra previsione di cui alle leggi applicabili inclusa in qualsiasi contratto stipulato con Wind Tre;

(iii) eviterà di avere, sia direttamente che indirettamente, condotte inadeguate e/o illecite, compresa la corruzione, l'estorsione, il riciclaggio di denaro e l'appropriazione indebita;

(iv) ha rispettato, rispetta e rispetterà sempre tutte le leggi applicabili;

(v) dovrà comunicare prontamente a Wind Tre qualsiasi violazione effettiva o potenziale del Codice di Condotta o di qualsiasi legge applicabile in cui sia incorso il Concedente

(vi) dovrà comunicare immediatamente a Wind Tre se abbia ricevuto una richiesta di porre in essere o intraprendere azioni che violino o possano violare gli obblighi contrattuali del Concedente nei confronti di Wind Tre.

Il Concedente dichiara di aver preso atto del Modello di Wind Tre, disponibile sul sito www.windtre.it. La mancata adozione da parte del Concedente del Modello non esenta la Parte Concedente stessa dal rispetto di tutte le norme previste nel predetto decreto legislativo 231/2001.

Il Concedente dichiara che:

- alla data del nuovo Contratto non ci sono precedenti o pendenti accuse, oneri o condanne di qualsiasi atto criminale, frode, false dichiarazioni, corruzione, cattiva gestione finanziaria o altre attività correlate e non sussistono condanne o iscrizioni ex artt. 3 e 4 del DPR 14 novembre 2002 nr. 313 e successive modifiche ed aggiornamenti (testo Unico in materia di Casellario Giudiziale) per i reati di cui al D. Lgs. 231/01;

- di non ricoprire all'interno delle Società del Gruppo Wind Tre un ruolo di vertice aziendale (Amministratore, Consigliere, Responsabile di Funzione) e/o dipendente delle stesse Società che possa generare un conflitto di interessi anche potenziale

ART. 16- ASSENZA DI CONFLITTI DI INTERESSE

Il Concedente, consapevole che una dichiarazione mendace possa determinare per la Condutrice il diritto alla risoluzione del Contratto e la richiesta di risarcimento danni, garantisce di non essere, al momento della sottoscrizione del presente Contratto, portatore di interessi propri o di terzi, contrastanti, anche solo in via potenziale, con gli interessi di Wind Tre o di

qualsiasi società del gruppo Wind Tre, e che non sussistono situazioni di conflitto d'interessi tali da poter comportare un interesse del Concedente direttamente contrario all'adempimento del Nuovo Contratto.

In particolare, in caso di persona fisica, dichiara di:

- non aver rivestito negli ultimi 24 mesi il ruolo di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio per attività che hanno coinvolto, anche indirettamente, una qualsiasi società del Gruppo Wind Tre (rilascio concessioni, controlli di qualsiasi natura, ecc.). Analogamente, per quanto di propria conoscenza, tali ruoli non sono stati svolti dai propri familiari (coniuge non separato, parente/affine in linea retta di 1° grado).

ART. 17- MEDIAZIONE E FORO COMPETENTE

Ai sensi del D. Lgs. n° 28/2010, tutte le controversie relative al presente Contratto saranno devolute ad un tentativo di mediazione da espletarsi secondo la procedura prevista dal Regolamento dell'organismo MediaMenti s.r.l., società iscritta presso il Ministero della giustizia al n. 201 del Registro degli organismi deputati a gestire tentativi di mediazione. Il Regolamento, la modulistica e le tabelle delle indennità saranno quelle in vigore al momento dell'attivazione della procedura e sono rinvenibili sul sito www.mediamenti.com. La sede della mediazione sarà Varese.

Le Parti espressamente pattuiscono la competenza esclusiva del predetto organismo con espressa esclusione di qualsiasi altro Organismo di mediazione.

Qualora non sia stata risolta entro il termine di 60 (sessanta) giorni dal deposito dell'istanza di mediazione, la controversia sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Roma.

Letto, approvato e sottoscritto

II CONCEDENTE

II SUPERFICIARIO

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile il Concedente e il Superficiario dichiarano di approvare tutte le clausole del contratto e, in particolare, le seguenti:

art.3 (Durata ed estinzione del diritto di superficie), art.4 (Corrispettivo), art.5 (Realizzazione e mantenimento delle opere), art.6 (Responsabilità e impegni del superficiario), art.7 (Consegna e accesso alla porzione di immobile) art.8 (Cessione del diritto di superficie), art.9 (Cessione dell'immobile di cui fa parte la porzione su cui è costituito il diritto di superficie), art. 10 (Spese)art. 11 (Modifica dell'atto) 13 (Elezione di domicilio), art. 14 (Trattamento dati personali e riservatezza), Art.15 (Obblighi di conformità alla legge, al Codice di Condotta e al modello di organizzazione gestione e controllo di Wind Tre ex D. Lgs. 231/2001), Art.16 (Assenza di Conflitti di interesse), art. 17 (Mediazione e foro competente).

Letto, approvato e sottoscritto

_____/_____/_____

II CONCEDENTE

II SUPERFICIARIO

